

Prot. n. 74/16

Prato, 1 febbraio 2016

**Al Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare**
DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

**Al Signor Sindaco del Comune
di Campi Bisenzio**
comune.campi-bisenzio@postacert.toscana.it

**Al Direttore del Settore Pianificazione
del Territorio**
Arch. Letizia Nieri
l.nieri@comune.campi-bisenzio.fi.it

OGGETTO: Risposta a "Osservazione alla Valutazione Impatto Ambientale (VIA) presentata da Società Interporto della Toscana Centrale S.p.A., data di Avvio Procedimento 19 dicembre 2014"

Osservazione trasmessa alle Autorità in indirizzo da Leroy Merlin Italia srl recante data 15.1.2016.

La Spa Interporto della Toscana Centrale deve compiere alcune contestazioni e precisazioni riguardo alla Osservazione in oggetto.

1- Non sono note le ragioni e soprattutto il titolo giuridico in base al quale Leroy Merlin Italia srl possa dichiarare di avere la "piena disponibilità" di un'area di circa 80.000 mq. sita nel Comune di Campi Bisenzio.

2- L'intervento di Leroy Merlin Italia srl consistente in una "grande struttura di vendita" non è affatto "condiviso" dalla Spa Interporto della Toscana Centrale.

3- La asserita indisponibilità dell'area da parte della Spa Interporto della Toscana Centrale è un falso problema, perché l'intervento che ha per oggetto l'ampliamento dell'interporto è espressamente previsto dall'art. 139 delle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico del Comune di Campi Bisenzio, il quale prevede che l'area in questione è destinata ad attrezzature ed impianti di interesse generale previa acquisizione anche mediante esproprio.

Per questo motivo non rileva l'attuale disponibilità dell'area essendo previsto che l'intervento diretto a realizzare la "attrezzatura metropolitana" sia preceduto dall'acquisizione coattiva dell'area medesima mediante procedura espropriativa.

Piuttosto è Leroy Merlin Italia srl che intende operare in un contesto completamente avulso dalla disciplina urbanistica ora richiamata, proprio perché la “grande struttura di vendita” che ha in programma di realizzare è completamente estranea alle opere pubbliche, di pubblica utilità o comunque di rilevanza pubblica che sono elencate nell’art. 139.

Né vale la considerazione della durata quinquennale del Regolamento Urbanistico (ormai superata), perché l’Amministrazione Comunale non perde certamente il potere di riprodurre in sede di Piano operativo la normativa in questione, di cui è evidente la rilevanza pubblica in funzione del corretto assetto del territorio comunale. La piena riproducibilità di quella normativa non trova perciò ostacoli nemmeno sul piano delle motivazioni che possono giustificarla.

E’ invece del tutto inconferente il richiamo alla giurisprudenza amministrativa in materia di disponibilità dell’area ai fini del rilascio del permesso di costruire, trattandosi nel caso di specie di piani di rilevanza urbanistica che precedono qualsiasi intervento edilizio. Le procedure amministrative che interessano nel caso concreto sono completamente diverse da quelle relative al permesso di costruire.

*** **

La Spa Interporto della Toscana Centrale pertanto chiede che il Ministero in indirizzo e il Comune di Campi Bisenzio non tengano alcun conto dell’osservazione di Leroy Merlin Italia srl in quanto totalmente infondata e comunque non orientata alle finalità partecipative e collaborative per le quali la legislazione vigente ammette l’intervento di privati.

IL DIRETTORE
Luciano Pannocchia

